D.g.r. 11 novembre 2019 - n. XI/2391
Approvazione dello schema di intesa territoriale tra la Regione Lombardia e l'Ufficio scolastico regionale per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai ventiquattro ai trentasei mesi, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e allo sviluppo territoriale dei servizi socio-educativi 0-6 anni - annualità 2019/2020

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- l'art. 1, commi 630 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti, rispettivamente, l'attivazione di «progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età» e la definizione di «livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le Regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo territoriale dei servizi socio- educativi, al quale concorrono gli asili nido»;
- la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» che ha delineato il nuovo sistema educativo di istruzione e formazione in Lombardia, che prevede quali principi qualificanti, lo sviluppo dell'eccellenza, favorendo l'iniziativa dei cittadini singoli o associati e valorizzando gli enti territoriali e le autonomie locali, nonché l'autonomia delle istituzioni scolastiche ed educative;
- il d.p.r. 20 marzo 2009 n. 89, concernente «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto- legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, ed in particolare l'articolo 2, comma 3;
- la l. 13 luglio 2015, n. 107 « Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
- il d.lgs. 13 aprile 2017, n. 65 «Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015 , n. 107», e in particolare l'articolo 2, comma 3, lett.b);
- la delibera del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 201, recante «Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni» e, in particolare l'articolo 3, comma 2, lett.a);
- la d.g.r. n. XI/2108 del 09 settembre 2019 «Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni. Programmazione regionale degli interventi e criteri per il riparto del Fondo nazionale annualità 2019, in attuazione del d.lgs. 65/2017»;

Visto l'Accordo quadro sancito in Conferenza Unificata in data 1 agosto 2013, rep. Atti n. 83/CU «Accordo quadro per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio-educativi 0-6 anni», confermato per il biennio 2015/2017 dai successivi Accordi del 30 luglio 2015, rep. Atti n. 78/CU, e del 27 luglio 2017, rep. Atti 86/CU; ulteriormente confermato per l'annualità 2018/2019 dall'Accordo del 18 ottobre 2018, rep. Atti n. 101/CU e, da ultimo per l'annualità 2019/2020, dall'Accordo del 1 agosto 2019, rep. Atti n. 83/CU;

Richiamati altresì gli atti di programmazione strategica regionale ed in particolare il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell' XI Legislatura – approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. XI/64 del 10 luglio 2018, che individua tra gli obiettivi prioritari dell'azione di governo il consolidamento della rete dei servizi per l'infanzia, in stretta sinergia con il sistema degli enti locali, delle istituzioni scolastiche e delle famiglie, quale necessario punto di ingresso nel sistema di istruzione;

Dato atto che sulla base dei citati Accordi Quadro nazionali le Regioni provvedono alla programmazione delle «Sezioni Primavera» a livello territoriale mediante specifiche intese con gli Uffici Scolastici regionali, sentite le ANCI regionali, nelle quali sono stabilite le modalità di gestione amministrativa, finanziaria, controllo e verifica dei contributi statali e regionali, tenendo conto dei seguenti criteri:

- ammissione in via prioritaria delle sezioni primavera già funzionanti e finanziate con il contributo pubblico per le quali permangano, previa verifica, i requisiti iniziali di ammissione;
- definizione dell'entità dei contributi da assegnare alle sezioni primavera per fasce definite, tenendo conto del numero di bambini iscritti e della durata del servizio;
- riconoscimento dei comuni quali soggetti regolatori dell'offerta educativa a livello territoriale;

Rilevata l'opportunità, nelle more della completa messa a regime a livello nazionale del sistema integrato di istruzione e formazione dalla nascita fino ai sei anni di cui alla citata l. 107/2015 e del relativo d.lgs. 65/2017 e in attuazione della predetta d.g.r. n. 2108/2019, di valorizzare gli esiti delle esperienze delle sezioni primavera nel territorio lombardo condotte nei precedenti anni scolastici e procedere, pertanto, per l'annualità 2019/2020 alla prosecuzione della sperimentazione ed al potenziamento in forma diffusa sul territorio lombardo dei servizi educativi integrati destinati ai bambini di età compresa tra i due e i tre anni;

Ritenuto pertanto di approvare lo schema di intesa territoriale tra Regione Lombardia e l'Ufficio Scolastico Regionale per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai ventiquattro ai trentasei mesi, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e allo sviluppo territoriale dei servizi socio-educativi 0-6 anni- annualità 2019/2020, come da Allegato «A», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto altresì di demandare a successivi decreti dirigenziali della competente D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro la determinazione del contributo regionale da assegnare alle istituzioni educative per il funzionamento delle sezioni primavera nell'annualità 2019/2020 nonché l'individuazione – in raccordo con l'Ufficio Scolastico Regionale- delle modalità di presentazione delle domande e di assegnazione dei contributi, nei limiti degli stanziamenti pari a € 500.000,00 a valere sulla Missione 4, Programma 4, Titolo 1, capitoli 8217,10328,10329 e 10330 del bilancio pluriennale 2019/2021;

Dato atto che i contenuti dell'intesa sono stati condivisi con l'Ufficio Scolastico Regionale, sentita l'ANCI regionale;

Valutate e fatte proprie le predette considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di intesa territoriale tra Regione Lombardia e l'Ufficio Scolastico Regionale per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai ventiquattro ai trentasei mesi, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e allo sviluppo territoriale dei servizi socio-educativi 0-6 anni- annualità 2019/2020, come da Allegato «A», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare mandato al Direttore Generale Istruzione, Formazione e Lavoro di provvedere alla sottoscrizione dell'intesa di cui al punto 1;

3. di demandare a successivi decreti dirigenziali della competente D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro la determinazione del contributo regionale da assegnare alle istituzioni educative per il funzionamento delle sezioni primavera nell'annualità 2019/2020 nonché l'individuazione – in raccordo con l'Ufficio Scolastico Regionale- delle modalità di presentazione delle domande e di assegnazione dei contributi, nei limiti degli stanziamenti pari a € 500.000,00 a valere sulla Missione 4, Programma 4, Titolo 1, capitoli 8217,10328,10329 e 10330 del bilancio pluriennale 2019/2021;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Burl e sul portale istituzionale di Regione Lombardia all'indirizzo www.regione.lombardia.it;

5. di demandare alla Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro la cura dei successivi atti in materia di trasparenza e pubblicità, ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico per la Lombardia

RegioneLombardia

INTESA TERRITORIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OFFERTA DI SERVIZI EDUCATIVI A FAVORE DI BAMBINI DAI VENTIQUATTRO AI TRENTASEI MESI, VOLTA A MIGLIORARE I RACCORDI TRA NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA E ALLO SVILUPPO TERRITORIALE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI 0-6 ANNI-ANNUALITÀ 2019/2020.

Tra

Regione Lombardia
e
Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia

rappresentati rispettivamente dal Direttore della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro e dal Direttore Generale pro tempore;

VISTO l'articolo 1, commi 630 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti, rispettivamente, l'attivazione di "progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini di età compresa tra i 24 ed i 36 mesi, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età" e la definizione di "livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le Regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi, al quale concorrono gli asili nido";

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

VISTO il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107", e in particolare l'articolo 2, comma 3, lett.b);

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017, recante "Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni" e, in particolare l'articolo 3, comma 2, lett.a);

VISTA la Legge regionale 6 agosto 2007 n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia";

VISTA la D.G.R. n. XI/2108 del 09/09/2019 "Sistema integrato dei servizi di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni. Programmazione regionale degli interventi e criteri per il riparto del Fondo nazionale annualità 2019, in attuazione del D.Lgs. 65/2017";

RICHIAMATO l'Accordo quadro sancito in Conferenza Unificata in data 1 agosto 2013, rep. Atti n. 83/CU "Accordo quadro per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio-educativi 0-6 anni", confermato per il biennio 2015/2017 dai successivi Accordi del 30 luglio 2015, rep. Atti n. 78/CU, e del 27 luglio 2017, rep. Atti 86/CU; ulteriormente confermato per l'annualità 2018/2019 dall'Accordo del 18 ottobre 2018, rep.Atti n. 101/CU e, da ultimo per l'annualità 2019/2020, dall'Accordo del 1 agosto 2019, rep. Atti n. 83/CU;

DATO ATTO che sulla base dei citati Accordi Quadro nazionali le Regioni provvedono alla programmazione delle "Sezioni Primavera" a livello territoriale mediante specifiche intese con gli Uffici Scolastici regionali, nelle quali sono stabilite le modalità di gestione amministrativa, finanziaria, di controllo e di verifica dei contributi statali e regionali, tenendo conto dei seguenti criteri:

- ammissione in via prioritaria delle sezioni primavera già funzionanti e finanziate con il contributo pubblico per le quali permangano, previa verifica, i requisiti iniziali di ammissione;
- definizione dell'entità dei contributi da assegnare alle sezioni primavera per fasce definite, tenendo conto del numero di bambini iscritti e della durata del servizio;
- riconoscimento dei comuni quali soggetti regolatori dell'offerta educativa a livello territoriale;

RILEVATA l'opportunità di valorizzare gli esiti delle esperienze delle sezioni primavera nel territorio lombardo condotte nei precedenti anni scolastici e procedere pertanto per l'annualità 2019/2020 – nelle more della completa messa a regime del nuovo sistema di integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a sei anni di cui al D.Lgs. 65/2017 e in attuazione della predetta deliberazione n. 2108/2019- alla prosecuzione della sperimentazione ed al potenziamento in forma diffusa sul territorio lombardo dei servizi educativi integrati destinati ai bambini di età compresa tra i due e i tre anni per rispondere alle esigenze delle famiglie;

SENTITA l'Anci regionale;

SOTTOSCRIVONO
LA PRESENTE INTESA

Articolo 1 (Oggetto e finalità)
Ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 2, comma 3, lett.b) del D.Lgs. 65/2017, è realizzata sul territorio regionale, con il concorso dello Stato, della Regione e degli Enti locali, l'offerta di un servizio educativo per bambini di età compresa tra i ventiquattro e trentasei mesi per l'annualità 2019/2020 (Sezioni Primavera).
L'offerta è da intendersi come servizio socio-educativo integrativo e aggregato alle attuali strutture delle scuole dell'infanzia statali e paritarie (comunali e private paritarie), di nidi d'infanzia gestiti direttamente dal Comune o da soggetti in regolare esercizio accreditati/convenzionati con i Comuni e concorre a fornire una risposta alla domanda delle famiglie per servizi della prima infanzia, contribuendo alla diffusione di una cultura attenta ai bisogni e alle potenzialità dei bambini da zero a sei anni in coerenza con il principio della continuità educativa, avvalendosi delle esperienze positive già avviate in numerosi territori e realtà.

Articolo 2 (Soggetti beneficiari e gestione del servizio)
L'Ufficio Scolastico Regionale e la Regione definiscono l'offerta territoriale di cui al precedente articolo includendovi prioritariamente le istituzioni educative, finanziate nell'a.s. 2018/2019, e in possesso:

- dei requisiti di accesso enucleati all' articolo 3 della presente intesa;
- della Comunicazione Preventiva di Esercizio secondo la normativa vigente e dell'atto di accreditamento o dell'atto di convenzione con il Comune;

- del progetto educativo 2018/2019, già approvato dall'Ufficio Scolastico Regionale e da considerarsi valido anche per l'anno scolastico 2019/2020.

Articolo 3 (Requisiti per la richiesta del contributo)
I gestori di scuole dell'infanzia statali, comunali e paritarie, (comunali e private paritarie), di nidi d'infanzia gestiti direttamente dal Comune o da soggetti accreditati/convenzionati con i Comuni, possono richiedere il contributo per il servizio educativo delle sezioni primavera all'Ufficio Scolastico Regionale. Al fine di assicurare la qualità e funzionalità del servizio, nel rispetto della vigente normativa regionale, in attuazione dell'articolo 1, comma 4 dell'Accordo Quadro nazionale del 1 agosto 2013 e dei successivi Accordi Quadro del 30 luglio 2015, del 27 luglio 2017, del 18 ottobre 2018 e del 1 agosto 2019, le istituzioni educative devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- accesso al servizio di bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi che compiano i due anni di età in una data compresa tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre del 2019. Per i bambini che compiono i 24 mesi d'età tra il 1 settembre ed il 31 dicembre, l'ammissione alla frequenza è fissata al compimento dei due anni di età;
- idoneità di locali e spazi sotto il profilo funzionale e della sicurezza, conformi alle norme regionali e dei regolamenti comunali vigenti in materia, e che rispondano alle diverse esigenze dei bambini della fascia da due a tre anni, in particolare accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura della persona, ecc.;
- allestimento degli spazi con arredi, materiali, strutture interne ed esterne, in grado di qualificare l'ambiente educativo come contesto di vita, di relazione e di apprendimento;
- orario di funzionamento flessibile rispondente alle diverse esigenze dell'utenza e alla qualità di erogazione del servizio, compreso tra un minimo di 5 ed un massimo di 8 ore giornaliere;
- rapporto numerico tra personale educativo e bambini non superiore a 1:10 definito, comunque, tenendo conto dell'età dei bambini, dell'estensione oraria del servizio, della dimensione del gruppo e delle caratteristiche del progetto educativo;
- dimensione contenuta del gruppo omogeneo di età che può variare tra un minimo 10 ed un massimo di 20 bambini in base al modello educativo ed organizzativo adottato. Il numero minimo di bambini è derogabile sino a n. 5 unità per istituzioni educative ubicate in specifiche realtà territoriali quali, ad esempio, comuni montani, piccole isole e piccoli comuni appartenenti a comunità carenti di strutture educative per la prima infanzia;
- allestimento di un programma di consulenza, assistenza tecnica, coordinamento pedagogico, monitoraggio e valutazione che garantisca la completa affidabilità sotto il profilo educativo del nuovo servizio avviato;
- impiego di personale educativo professionalmente idoneo, per la specifica fascia di età dei bambini, con particolare attenzione al sostegno di bambini con disabilità inseriti nella sezione, nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Accordo Quadro;
- specificità del progetto educativo in cui sia evidenziata la continuità educativa con le strutture educative afferenti dedicate ai bambini da 0 a 6 anni e anche attraverso forme di disponibilità all' aggiornamento del personale.

Il possesso dei citati requisiti è condizione essenziale per il funzionamento delle sezioni primavera per l'annualità 2019/2020 e per la conseguente erogazione del contributo pubblico.

Le richieste di contributo, per quanto riguarda i Nidi, dovranno essere accompagnate dell'atto di accreditamento o dell'atto di convenzione con il Comune, quale ente regolatore del servizio, e dovranno essere altresì tenute agli atti a cura del legale rappresentante dell'istituzione educativa interessata, così come previsto anche per le scuole dell'infanzia.

Articolo 4 (Risorse pubbliche ed erogazione del contributo)
Il contributo da erogare annualmente alle singole istituzioni educative per ogni sezione primavera è commisurato, nei limiti delle disponibilità finanziarie statali e regionali, alla durata oraria del servizio ed alla quantità di bambini frequentanti, utilizzando i parametri definiti nella tabella seguente.

N. Fascia	N. bambini	N. ore di servizio	Contributo ottenibile
I	15-20 bambini	7-8 ore	contributo max ottenibile
II	15-20 bambini	5-6 ore	80% prima fascia
III	10-14 bambini	7-8 ore	70% prima fascia
IV	10-14 bambini	5-6 ore	50% prima fascia
V (comuni montani, piccole isole e piccoli comuni)	5-9 bambini	7-8 ore	40% prima fascia
VI (comuni montani, piccole isole e piccoli comuni)	5-9 bambini	5-6 ore	35% prima fascia

Il contributo stimato per le singole tipologie di classe –suddivise in funzione del numero di bambini e della durata oraria del servizio- è calcolato sulla base della formula di seguito indicata:

$$\text{Contributo prima fascia} = \frac{\text{totale finanziamento pubblico (statale e regionale)}}{(N1 + N2 \times 80\% + N3 \times 70\% + N4 \times 50\% + N5 \times 40\% + N6 \times 35\%)}$$

Dove :
N1 = numero sezioni Fascia I
N2 = numero sezioni Fascia II
N3 = numero sezioni Fascia III
N4 = numero sezioni Fascia IV
N5 = numero sezioni Fascia V
N6= = numero sezioni Fascia VI
Il numero di sezioni finanziabili sarà stabilito nei limiti degli stanziamenti annuali statali e regionali, secondo modalità definite in raccordo tra la Regione e l'Ufficio Scolastico Regionale.

Resta inteso che l'attribuzione delle risorse alle istituzioni educative sarà disposta a seguito della verifica della fascia di sezione proposta, sulla base di apposita istruttoria svolta dall'Ufficio Scolastico Regionale -tramite un apposito sistema informativo- e successiva validazione da parte del Tavolo Tecnico di valutazione e confronto di cui all'articolo 6 della presente intesa.

Tali contributi saranno erogati alle istituzioni educative dall'Ufficio Scolastico Regionale e da Regione Lombardia secondo modalità operative condivise.

Articolo 5 (Contributo delle famiglie)
La contribuzione richiesta alle famiglie che usufruiscono del servizio educativo deve essere contenuta in una fascia parametrica che si colloca tra le rette per la frequenza delle scuole dell'infanzia e quelle richieste per i nidi dell'infanzia, avuto riguardo alle particolari esigenze della fascia di età dei bambini (alimentazione, cura, riposo, pulizia dei locali, ecc).

Le rette sono introitate, di norma, dai soggetti gestori e/o dai comuni che forniscono i servizi di supporto e sono rapportate per tutte le tipologie di istituzioni educative all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

La contribuzione delle famiglie è comprensiva dell'eventuale quota per i pasti.

In considerazione di particolari condizioni socio-economiche della famiglia, il soggetto gestore del servizio può disporre l'esonero totale o parziale dalla contribuzione.

Articolo 6 (Soggetti ammissibili)
La valutazione del possesso dei requisiti per il funzionamento dell'istituzione educativa nel periodo 2019/2020 e per l'accesso al contributo pubblico è svolta da un apposito nucleo di valutazione composto da esperti nominati dall'Ufficio Scolastico Regionale.
Sulla base delle risultanze del nucleo di valutazione, il Tavolo Tecnico Regionale di valutazione e confronto di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) dell'Accordo Quadro del 1 agosto 2013 e dei successivi Accordi Quadro del 30 luglio 2015, 27 luglio 2017, 18 ottobre 2018 e 1 agosto 2019, composto dai rappresentanti della Regione, dell'Ufficio Scolastico regionale e da ANCI Lombardia, approva l'elenco delle sezioni educative beneficiarie per l'annualità 2019/2020 e la quota di contributo pubblico alle stesse spettante.

Articolo 7 (Controlli e monitoraggio)
L'Ufficio Scolastico Regionale – tramite il proprio servizio ispettivo - provvede con verifiche a campione al controllo di regolarità del funzionamento delle sezioni primavera che hanno presentato richiesta di contributi ed al rispetto dei relativi progetti educativi.

L'Ufficio Scolastico Regionale si impegna altresì ad assicurare il monitoraggio delle attività realizzate in termini quali-quantitativi entro il 31 dicembre 2020 secondo modalità da concordarsi con la competente Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro

A copertura degli oneri sostenuti per lo svolgimento dell'attività di controllo nonché per l'aggiornamento e lo sviluppo del sistema informativo di cui all'art.4, è riconosciuta all'Ufficio Scolastico Regionale una quota del contributo pubblico statale -assegnata allo stesso dal MIUR- che sarà definita nell'importo dal Tavolo Tecnico di valutazione e confronto di cui all'articolo 6.

Milano, lì

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Il Direttore Generale	Regione Lombardia Il Direttore Generale Istruzione, Formazione e Lavoro